



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1439

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive

18/12/2022 - 03:21

Indice

| | |
|----------------------------------|---|
| 1. DDL S. 1439 - XVIII Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 4 |
| 1.2.1. Testo DDL 1439 | 5 |

1. DDL S. 1439 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1439
XVIII Legislatura

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive

Iter

6 agosto 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iter da stralcio

Risultante dallo stralcio dell'articolo da 6 a 11 del [C.1603](#) deliberato nella seduta n. 140 del 12 marzo 2019.

Successione delle letture parlamentari

[C.1603](#) stralcio di [C.1603-bis](#), [C.1603-ter](#)
conclusione anomala per stralcio

[C.1603-ter](#) approvato

S.1439 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#) (Governo [Conte-I](#))

Di concerto con

Ministro dell'interno [Matteo Salvini](#) , Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) , Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#) , Ministro del lavoro e politiche sociali [Luigi Di Maio](#) , Ministro delle infrastrutture e trasporti [Danilo Toninelli](#) , Ministro dell'istruzione, università e ricerca [Marco Bussetti](#) , Ministro della salute [Giulia Grillo](#) , Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione [Giulia Bongiorno](#)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Collegato alla legge di bilancio.

Presentazione

Trasmesso in data **31 luglio 2019**; annunciato nella seduta n. 140 del 31 luglio 2019.

Classificazione TESEO

TESTI UNICI , GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE , ORDINE PUBBLICO , PREVENZIONE DEL CRIMINE

Articoli

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA (Art.1), ASSOCIAZIONI SPORTIVE E POLISPORTIVE (Art.1), VIOLENZA E MINACCE (Art.1), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.1), PARERI PARLAMENTARI (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 6 agosto 2019.

Annuncio nella seduta n. 143 del 6 agosto 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1439

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1439

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 6 a 11 del
DISEGNO DI LEGGE N. 1603

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)
di concerto con il **Ministro dell'interno** (SALVINI)
con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)
con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (DI MAIO)
con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (TONINELLI)
con il **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca** (BUSSETTI)
con il **Ministro della salute** (GRILLO)
e con il **Ministro per la pubblica amministrazione** (BONGIORNO)

(V. Stampato Camera n. 1603- ter)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 luglio 2019

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 luglio 2019*

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ricognizione, riordino, coordinamento e armonizzazione della normativa, anche penale e processuale, in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive, non contenuta nei codici penale e di procedura penale, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- b) coordinamento e armonizzazione della normativa di cui alla lettera a) con le disposizioni vigenti;
- c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

3. Il Governo si attiene, altresì, ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a)* prevedere i casi in cui le società sportive sono tenute a istituire figure di raccordo con le associazioni di sostenitori delle medesime società, stabilendone i compiti e gli obblighi di collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza e con le Forze di polizia;
- b)* prevedere i casi in cui le società sportive sono tenute ad adottare codici di autoregolamentazione volti a definire i comportamenti a seguito dei quali le medesime società possono rifiutare la vendita del titolo di accesso al luogo di svolgimento delle manifestazioni sportive ovvero ritirarlo.
4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere.
5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è successivamente trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2, 3, 4 e 5, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle norme regolamentari in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive, anche con il loro adeguamento alla nuova disciplina prevista dal decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

